



PROVINCIA DI VERONA

Servizio Organizzazione e Smaltimento Rifiuti – U.O. Discariche

Oggetto	Comunicazione della violazione delle prescrizioni autorizzative. Discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Siberie, nel Comune di Sommacampagna (VR) – Ditta Geo Nova S.p.A.
----------------	--

Determinazione n. 5280/10 del 15 ottobre 2010

Decisione Il dirigente¹ del settore ambiente della Provincia di Verona comunica l'avvenuta violazione della prescrizione n. 14 del parere n. 219 del 10 dicembre 2008, allegato alla DGRV n. 996 del 21 aprile 2009 di autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione dei lavori di allestimento della discarica in oggetto, che stabilisce che *“Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 59/05, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del medesimo decreto”*.
Prende atto inoltre dell'avvenuta copertura con telo della zona dei rifiuti presenti all'interno della discarica.

Fatto Con nota protocollo n. 946 UT-SO-CM del 2 settembre 2010, acquisita al protocollo con il n. 96304 del 16 settembre 2010, la ditta Eosgroup SICEA S.r.l. ha trasmesso la relazione, richiesta dalla Provincia di Verona, relativa alle attività di controllo svolte sui lavori di allestimento della discarica.
Nel verbale di sopralluogo n. 674-UT-CL-VS del 22 giugno 2010, allegato a tale relazione, è scritto che *“Il progetto e il PSC approvati prevedono che l'argilla da utilizzare per l'impermeabilizzazione possieda le seguenti caratteristiche: $K < 1 \times 10^{-9}$ m/s $I_p < 25$ Sulla base di tali indicazioni, si è preso atto della difficoltà di reperire nel mercato il materiale avente indice di plasticità I_p minore di 25 e, contemporaneamente, coefficiente di permeabilità K inferiore a 10^{-9} m/s. In tal senso, la Ditta Esecutrice ha presentato una relazione tecnica con la richiesta di poter utilizzare un'argilla avente un Indice di plasticità I_p compreso tra 25 e 35. La relazione, acquisita dal Direttore Lavori nel corso della riunione, sarà posta al vaglio del futuro collaudatore per verificare se una tale modifica possa essere intesa come modifica non sostanziale alla realizzazione dell'opera e, come tale, non soggetta ad approvazione ulteriore da parte dell'Ente competente. Nel momento in cui sarà fornita la presa d'atto da parte del Direttore Lavori e del collaudatore saranno realizzate le lavorazioni di stesa e compattazioni dell'argilla da parte della Ditta Esecutrice”*.

¹ L'art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza ad adottare gli atti di assenso.

Nel verbale di sopralluogo n. 711-UT-SO-VS del 6 luglio 2010 è scritto che *“E' stata visionata l'argilla di impermeabilizzazione posata e compattata sul fondo del lotto 1 est; al momento del sopralluogo erano in corso le fasi di stesa e compattazione dell'argilla sulle sponde est e nord del lotto 1 est”*.

Con nota protocollo n. 110222/2010 del 10 settembre 2010, acquisita al protocollo con il n. 96271 del 16 settembre 2010, il Dipartimento ARPAV di Verona ha comunicato le risultanze del sopralluogo effettuato in data 20/08/2010. Nella relazione di sopralluogo è scritto che *“Lo stesso D.L. riferisce inoltre che le posizioni di realizzazione dei piezometri sono state traslate di alcuni metri rispetto a quanto riportato nel progetto, per meglio intercettare eventuali apporti inquinanti dei diversi settori della discarica, sulla base delle evidenze finora disponibili inerenti la direzione di falda nell'intorno dell'area in esame.....Infine va segnalata la necessità di informare gli Enti di controllo delle variate posizioni dei piezometri, che vanno inquadrati come varianti progettuali e opportunamente formalizzate.....”*

Nella stessa relazione di sopralluogo è inoltre scritto che *“si è presa visione dell'area individuata come contenente rifiuti depositati, da rimuovere in fase di realizzazione della discarica, per poter essere controllati analiticamente e smaltiti nell'impianto se compatibili. L'area, coperta in passato da un telo impermeabile, risultava interessata da una folta crescita di vegetazione arbustiva spontanea, che ha danneggiato la copertura superficiale. Il D.L. Riferisce che le operazioni di rimozione dei rifiuti avranno inizio solo dopo che sarà disponibile e collaudato il lotto 1 di discarica.*

Si ritiene opportuno vengano quantomeno ripristinate le condizioni di messa in sicurezza sostituendo la copertura impermeabile o in alternativa sia dato inizio alle previste operazioni di rimozione dei rifiuti.”

L'articolo 29 nonies, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152/2006, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010, stabilisce che il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) dello stesso decreto. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di competenza. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

La stessa prescrizione n. 14 del parere n. 219 del 10 dicembre 2008, allegato alla DGRV n. 996 del 21 aprile 2009 di autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione dei lavori di allestimento, stabilisce che *“Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 59/05, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del medesimo decreto”*.

Lo scrivente settore non ha ricevuto la dovuta comunicazione e non è a conoscenza di comunicazioni fatte alla Regione Veneto o all'ARPAV, ai sensi dell'art. 29 nonies del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ai sensi della DGRV n. 996 del 21 aprile 2009, per le modifiche apportate al progetto.

Alla luce di quanto sopra la Provincia di Verona, con nota protocollo n. 97931 del 21 settembre 2010 ha avviato il procedimento per la presa d'atto della violazione della prescrizione regionale di cui sopra.

Con nota protocollo n. 11920 del 28 settembre 2010, acquisita al protocollo con il n. 103607 del 4 ottobre 2010, il comune di Sommacampagna ha relazionato in merito al procedimento avviato dalla Provincia di Verona evidenziando che le modifiche

apportate erano da definirsi scelte operative migliorative necessarie alla conduzione del cantiere e non varianti o modifiche progettuali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

Con nota del 30 settembre 2010, acquisita al protocollo con il n. 104339 del 5 ottobre 2010, il comune di Sommacampagna ha trasmesso anche la documentazione fotografica che evidenziava l'avvenuta copertura con telo della zona dei rifiuti presenti all'interno della discarica.

Con nota protocollo 294/2010 del 1 ottobre 2010, acquisita al protocollo con il n. 104296 del 5 ottobre 2010, la ditta Geo Nova S.p.A. ha trasmesso anche le proprie osservazioni condividendo la nota comunale protocollo n. 11920 del 28 settembre 2010.

Motivazione La decisione si fonda sull'istruttoria svolta dal competente ufficio in base alla documentazione richiamata alla precedente voce "Fatto".

L'articolo 5, comma 1, lettera l) del Decreto Legislativo n. 152/2006 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 128/2010 definisce come modifica la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente.

Si ritiene che l'utilizzo di argilla per gli allestimenti della discarica con un indice di plasticità (Ip) non conforme a quanto stabilito nel progetto approvato dalla Regione Veneto sia una modifica progettuale delle caratteristiche dell'impianto che può produrre effetti sull'ambiente.

L'articolo 29 nonies, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152/2006, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010, stabilisce che il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) dello stesso decreto. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ne da notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di competenza. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

La stessa prescrizione n. 14 del parere n. 219 del 10 dicembre 2008, allegato alla DGRV n. 996 del 21 aprile 2009 di autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione dei lavori di allestimento, stabilisce che *"Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 59/05, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del medesimo decreto"* (ora articolo 5, comma 1, lettera l) del Decreto Legislativo n. 152/2006).

Lo scrivente settore non ha ricevuto la dovuta comunicazione e non è a conoscenza di comunicazioni fatte alla Regione Veneto o all'ARPAV, ai sensi dell'art. 29 nonies del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ai sensi della DGRV n. 996 del 21 aprile 2009, per le modifiche apportate al progetto.

Nella documentazione trasmessa da ditta e Comune di Sommacampagna viene evidenziato che l'argilla utilizzata per gli allestimenti può essere adatta allo scopo a certe condizioni e che lo spostamento della posizione di due piezometri non è sostanziale ma conferma che nessuna comunicazione preventiva agli enti (Regione, Provincia ed ARPAV) per la verifica della sostanzialità o meno delle modifiche è stata fatta.

Pertanto viene confermata l'inottemperanza a quanto stabilito dalla norma e dalla prescrizione n. 14 del parere n. 219 della Commissione VIA Regionale allegata alla DGRV n. 996 del 21 aprile 2009 relativamente alla procedura da seguire in caso di modifiche apportate al progetto approvato.

Avvertenze Considerata l'avvenuta copertura con telo della zona dei rifiuti presenti all'interno della discarica (testimoniata dal direttore dei lavori e dalla documentazione fotografica da questo trasmessa) non si procede a specifica diffida per tale aspetto. Per quanto riguarda le modifiche al progetto apportate dalla ditta, senza preventiva comunicazione, si rimanda alla Regione Veneto, che ha approvato il progetto della discarica in oggetto e ne ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale alla realizzazione, ogni valutazione in merito alla sostanzialità o meno delle modifiche apportate ed alla accettabilità delle modifiche apportate. Nel caso in cui la Regione Veneto dovesse considerare non accettabili le modifiche apportate al progetto, la presente determinazione già costituirà diffida per l'adeguamento dell'impianto al progetto approvato. In tale evenienza la ditta dovrà adeguarsi al progetto approvato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regionale di non accettabilità delle modifiche progettuali. Il presente provvedimento viene notificato alla ditta Geo Nova S.p.A. ed al suo legale rappresentante, e trasmesso al Comune di Sommacampagna, alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al Corpo di Polizia Provinciale, al S.I.S.P. dell'A.S.L n. 22 di Valeggio sul Mincio e al responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo.

Ricorso Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo², in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica³.

Il Dirigente
Ing. Carlo Poli

² Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento

³ Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.